

## REGOLAMENTO (CE) N. 950/2008 DELLA COMMISSIONE

del 25 settembre 2008

relativo al rilascio dei titoli di importazione di riso nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 327/98 per il sottoperiodo di settembre 2008

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>,visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,visto il regolamento (CE) n. 327/98 della Commissione, del 10 febbraio 1998, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 5, primo comma,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 327/98 della Commissione ha aperto e fissato le modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso, ripartiti per paese di origine e suddivisi in più sottoperiodi, in conformità dell'allegato IX del medesimo regolamento e del regolamento (CE) n. 60/2008 della Commissione <sup>(4)</sup> [il regolamento (CE) n. 60/2008 ha aperto un sottoperiodo specifico nel febbraio 2008 per il contingente tariffario di importazione di riso lavorato e semilavorato originario degli Stati Uniti d'America].

(2) Il sottoperiodo del mese di settembre è il terzo sottoperiodo per i contingenti di riso di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 327/98, il quarto sottoperiodo per i contingenti di riso originario

della Thailandia, dell'Australia e di paesi diversi dalla Thailandia, dall'Australia e dagli Stati Uniti, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento e il quinto sottoperiodo per i contingenti di riso originario degli Stati Uniti di cui alla succitata lettera a).

(3) Dalla comunicazione effettuata a norma dell'articolo 8, lettera a), del regolamento (CE) n. 327/98, risulta che, per i contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4116 — 09.4117 — 09.4119 — 09.4168, le domande presentate nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di settembre 2008, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del suddetto regolamento, hanno ad oggetto un quantitativo superiore a quello disponibile. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli d'importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti per i contingenti in questione.

(4) Risulta inoltre dalla summenzionata comunicazione che, per i contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4127 — 09.4128 — 09.4129 — 09.4112, le domande presentate nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di settembre 2008, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 327/98, hanno ad oggetto un quantitativo inferiore o uguale a quello disponibile.

(5) I quantitativi non utilizzati per il sottoperiodo di settembre dei contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4127 — 09.4129 — 09.4130 sono trasferiti al contingente recante il numero 09.4138 per il sottoperiodo contingenziale successivo, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 327/98.

(6) Occorre pertanto fissare per i contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4138 e 09.4168 i quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo contingenziale successivo, a norma dell'articolo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 327/98,

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

<sup>(3)</sup> GU L 37 dell'11.2.1998, pag. 5.

<sup>(4)</sup> GU L 22 del 25.1.2008, pag. 6.